



Rip. Personale Contrattualizzato, Trattamento Pensionistico
e Affari Speciali - Rip. Bilancio Finanza e Sviluppo

Al Collegio dei Revisori dei Conti
SEDE

**IPOTESI DI INTESA SUL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
DIRIGENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Ai fini del controllo di cui all'art. 1, comma 196, della L. 266 del 23.12.05 nonché di quelli fissati dall'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/09, si trasmette l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale dirigente dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, di cui si allega copia (all. 1), sottoscritta in data 12.12.2011 tra la delegazione di parte pubblica, le RSA costituite (Fle C.G.I.L. e UIL PA) e l'O.S. CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI.

Ciò posto, prima di passare alla disamina della su indicata ipotesi di contratto integrativo, si ritiene utile rammentare a codesto Collegio che, a seguito di atto ricognitivo e vincolante, formalizzato con D.D. n. 924 del 7/7/2011 (all. 2), si è provveduto a costituire, per gli anni 1996/2011, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'Ateneo, certificato da codesto Collegio con verbali nn. 29 e 30, rispettivamente datati 12.7.2011 e 20.9.2011.

Inoltre, al fine di contestualizzare l'ipotesi di intesa che si sottopone a codesto Collegio, si ritiene opportuno illustrare brevemente il complesso quadro normativo e contrattuale che si è venuto a definire a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, del D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, del D.Lgs. n. 141/2011, del CCNLL della dirigenza Universitaria sottoscritti in data 5.3.2008 e 28.07.2010 e delle indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica con circolari n. 7 del 13.5.2010, n. 1 del 17.2.2011 e n. 7 del 5.4. 2011 (all. 3, 4 e 5).

Come è noto, gli artt. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 34 del D. Lgs. n. 150/09 nonché 16 e 17 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, stabiliscono che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola possibilità di informazione ai sindacati ove prevista dal CCNL. Sono altresì escluse dalla contrattazione integrativa nonché da ogni altra forma di partecipazione sindacale, salvo l'informativa ove prevista dal CCNL, le materie oggetto di macro organizzazione e di micro organizzazione nonché quelle afferenti alle prerogative dirigenziali.

In particolare il sopra citato art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/09 dispone, tra l'altro, che l'attribuzione del singolo incarico dirigenziale e la revoca dello stesso sia oggetto di mera informativa alle OO.SS., ove previsto dal relativo contratto nazionale.

Sulle norme sopra illustrate si è avuto un decisivo e risolutivo intervento, a fronte di orientamenti giurisprudenziali diversi che si stavano delineando, con l'interpretazione autentica formulata sull'art. 65 del D.Lgs. n. 150/09 effettuata dall'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 141/2011 che testualmente recita: "L'art. 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi [...]".

Orbene, l'ipotesi che si sottopone al controllo di codesto Collegio è stata redatta in linea con le su indicate disposizioni legislative raccordate con il quadro contrattuale di riferimento (cfr. a tal riguardo, a mero titolo esemplificativo, gli artt. 2 e 13 dell'intesa), per il quale occorre effettuare una ulteriore precisazione. Infatti, in data 28.7.2011, e dunque successivamente al D.Lgs. n. 150/09, è stato sottoscritto il nuovo CCNL Area VII - dirigenza delle Università e delle istituzioni ed Enti di ricerca e Sperimentazione che tuttavia non ha disciplinato nuovamente tutti gli istituti demandati alla contrattazione nazionale, ma ha semplicemente previsto all'art. 27 del citato CCNL che per quanto non disciplinato dal nuovo CCNL, continuava a trovare applicazione il precedente contratto nazionale sottoscritto in data 5.3.2008. Il citato art. 27 prevede inoltre espressamente che le disposizioni di detto CCNL devono essere applicate nel rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 150/09.

Inoltre, nell'intesa, ed in particolare nell'art. 9, si dà altresì atto del sostanziale blocco, tra l'altro, del

trattamento economico accessorio disposto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 e della funzione centrale del nucleo di valutazione per quanto concerne la valutazione del personale dirigente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 150/09 e dell'art. 2, comma 1, lettera r) della L. n. 240/2010 (cd. riforma Gelmini), ai fini dell'eventuale corresponsione della retribuzione di risultato.

Effettuata questa breve sintesi sugli aspetti salienti, si passa all'illustrazione degli articoli contenuti nell'ipotesi in oggetto.

L'articolo 1 disciplina il campo di applicazione e validità del contratto collettivo integrativo.

L'ipotesi di contratto è stata formulata ai sensi dei CC.CC.NN.LL. Area VII - dirigenza delle Università e delle istituzioni ed Enti di ricerca e Sperimentazione - sottoscritti in data 5.3.2008 e 28.07.2010 e si applica ai Dirigenti di seconda fascia dell'Università Federico II con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Il contratto collettivo integrativo ha vigenza dalla data di sottoscrizione e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi

L'articolo 2 è dedicato alle relazioni sindacali. In particolare nella sua formulazione si è tenuto conto di quanto sancito dall'art. 3 e seguenti del CCNL 5.3.2008 nonché di quanto previsto successivamente dal D.Lgs. n. 150/09 e dal D.Lgs. n. 141/2011.

È stato infatti previsto che, nel rispetto della diversità dei ruoli, le parti convengono sull'importanza di stabilire e mantenere corretti rapporti coerenti con il miglior funzionamento dell'Amministrazione e si è altresì convenuto, compatibilmente con il quadro normativo e contrattuale vigente, di dare completa attuazione al sistema delle relazioni sindacali previsto per la contrattazione impegnandosi a gestirla secondo principi di trasparenza, correttezza e prevenzione dei conflitti.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. n. 141/2011, il sistema delle relazioni sindacali si articola attraverso i seguenti istituti:

a) contrattazione collettiva integrativa;

b) partecipazione che si articola in: informazione, concertazione e consultazione;

c) interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi, secondo quanto previsto dal CCNL.

In particolare, la Contrattazione Collettiva Integrativa si svolge, in applicazione del vigente quadro normativo e contrattuale, sugli istituti rimessi a tale livello dal CCNL.

L'Università, compatibilmente con il nuovo quadro normativo vigente, fornisce, inoltre, informativa preventiva alle rappresentanze sindacali sulle materie elencate dall'art. 6 del CCNL del 05.03.2008.

Le OO.SS. possono, compatibilmente con il vigente quadro normativo, attivare – mediante richiesta scritta – la concertazione per le materie previste dal C.C.N.L., entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'informativa preventiva. La concertazione si svolge secondo le modalità previste dal CCNL.

Sulle materie oggetto di partecipazione l'Amministrazione, qualora lo ritenga utile ed opportuno, può chiedere una consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 8 del CCNL del 05.03.2008.

L'articolo 3 è rubricato "Soggetti, tempi e procedure".

L'Università provvede, con posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa con raccomandata a mano, ad effettuare tutte le comunicazioni scaturenti dal presente accordo nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL., compatibilmente con il D.Lgs. n. 150/2009 nonché con il D.Lgs. n. 141/2011, ai soggetti sindacali identificati agli artt. 7 e 8 del CCNL sottoscritto in data 05.03.2008.

L'articolo 4 è dedicato alla composizione delle delegazioni.

La delegazione trattante di parte pubblica, costituita in applicazione dell'art. 8 del CCNL 05.03.2008, è formalizzata con decreto direttoriale e di tale costituzione viene data comunicazione alle OO.SS. e alle RSA, ove costituite.

In applicazione della medesima disposizione contrattuale, la delegazione di parte sindacale è composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del quadriennio normativo 2006/2009 del CCNL Area VII sottoscritto in data 28.07.2010 ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.), ove costituite o dalle RSU ove costituite.

L'articolo 5 è dedicato alle Pari opportunità ed è stato formulato in quanto detta materia, ai sensi dell'art. 4,

comma 1 lettera m) del CCNL del 5.3.2008, è oggetto di contrattazione integrativa.

L'articolo 6 è rubricato "*Servizi pubblici essenziali*". In particolare tale previsione discende dall'art. 4, comma 1 lettera h) del CCNL 5.3.2008 che demanda espressamente alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero ai sensi della L. n. 149/09 e succ. modifiche ed integrazioni. L'articolo in commento, prevede, infatti, che, qualora in caso di sciopero, l'assenza di uno specifico dirigente pregiudichi la continuità di prestazioni indispensabili, l'Amministrazione può disporre, secondo la gravità e la necessità del caso, che il dirigente interessato garantisca la propria reperibilità o che rimanga in servizio. Conseguentemente, in occasione di ciascuno sciopero, il dirigente dovrà, nei 5 giorni precedenti alla data fissata per lo stesso, far pervenire alla Direzione amministrativa la propria eventuale adesione, chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. Salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente non possono essere esonerati dagli scioperi i dirigenti facenti parte degli organismi delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero.

L'articolo 7 definisce i criteri generali per l'elaborazione di programmi annuali e pluriennali relativi all'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 lettera a) del CCNL 5.3.2008, che demanda anche tale materia alla contrattazione integrativa.

Nella formulazione dell'articolo si dà altresì atto che, in applicazione dell'art. 25 del CCNL del 5.03.2008, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dall'Università come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze dirigenziali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.

L'articolo in commento prevede altresì che le iniziative formative, compatibilmente con il quadro normativo scaturente dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni con la legge n. 122 del 30/07/2010 (che attribuisce alla scuola superiore della P.A. prioritariamente l'attività di formazione), siano realizzate dalla stessa Amministrazione, da altri Enti, soggetti pubblici, agenzie private specializzate del settore ed associazioni professionali.

In attuazione della previsione contrattuale (cfr. art. 25, comma 5, del CCNL 5.3.2008) è inoltre previsto che, annualmente, l'Amministrazione destini una somma per le iniziative di formazione della dirigenza. Nell'articolo in parola si è convenuto con le parti di prevedere che sia destinata alla formazione del personale dirigenziale almeno il 5% della spesa complessiva nell'ambito della formazione stessa.

A tal riguardo si rappresenta che lo stanziamento del progetto di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, in corso di approvazione, ospita al capitolo 18 "*Corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale*" della categoria 2, della Sezione Uscite, lo stanziamento complessivo di Euro 19.440,70, già ridotto in ottemperanza al disposto normativo di cui all' art. 6 comma 13, del d.l. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010. Si precisa, altresì che, di tale importo Euro 972,04 (pari al 5% dello stanziamento complessivo) sono destinati alla formazione del personale dirigente ai sensi del sopra citato art. 25 , comma 5, del CCNL 5.3.2008.

L'articolo 8 è dedicato al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

Come già ricordato nella parte iniziale della presente relazione, con D.D. n 924/2011 è stato costituito, per gli anni 1996/2011, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia. Il citato articolo prevede, a regime, una costituzione annuale, in applicazione del quadro contrattuale e legislativo vigente, che viene formalizzata con decreto del direttore amministrativo e successivamente sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università ai fini della prescritta certificazione. Nel citato articolo si dà altresì atto che, ai sensi dell'art. 23 del CCNL, comma 1, del CCNL 28.07.2010, l'ammontare complessivo delle retribuzioni di posizione correlate a tutte le posizioni di vertice dell'Ateneo (Ripartizioni/Direzioni dei Poli) non può superare l'85% delle risorse complessive del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato e che, in applicazione dell'art. 25, comma 1, del su indicato CCNL., al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di II fascia sono destinate risorse in misura non inferiore al 15% del su indicato fondo.

In merito alla copertura finanziaria si precisa che il progetto di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, in corso di approvazione, ospita al capitolo 17 "*Indennità di posizione e risultato dirigenti ed oneri connessi*", della categoria 3, della Sezione Uscite, lo stanziamento complessivo di Euro 581.203,82, oltre oneri per Euro 223.066,02, per un totale di Euro 804.269,84, ripartito nelle singole componenti indicate nella tabella

seguito

DESCRIZIONE RISORSE	IMPORTO
ART. 38, COMMA 1, LETT.A) "RISORSE RESE ANNUALMENTE DISPONIBILI DALLA SOPPRESSIONE DI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE RETRIBUZIONI PER EFFETTO DELL'ANZIANITA', COMPARTO UNIVERSITA', QUADRIENNIO 1994/1997 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.02.1997	64.822,08
ART. 38, COMMA 1, LETT.B) "COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995", CCNL COMPARTO UNIVERSITA', QUADRIENNIO 1994/1997 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.02.1997	34.344,33
ART. 38, COMMA 1, LETT.C) "AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 1995", CCNL COMPARTO UNIVERSITA', QUADRIENNIO 1994/1997 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.02.1997	16.439,95
ART. 3, COMMA 2, LETT.A), CCNL COMPARTO UNIVERSITA' BIENNIO ECONOMICO 1996/1997 DEL 05.02.1997	45.893,39
ART. 3, COMMA 2, LETT.B), SECONDO PERIODO, CCNL COMPARTO UNIVERSITA' BIENNIO ECONOMICO 1996/1997 DEL 05.02.1997 - 1,40% MONTE SALARI 1995 A DECORRERE DAL 31.12.1997	3.571,92
ART. 38, COMMA 2, CCNL COMPARTO UNIVERSITA', QUADRIENNIO 1994/1997 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.02.1997 - DELIBERA C.D.A. N. 41 DEL 09.12.1996 - GRADUAZIONE RELATIVE FUNZIONI DIRIGENZIALI AL 31.12.2002 (N. 12 DIRIGENTI GIUSTO D.D. N. 489 DEL 02.04.2003)	164.842,44
- RISULTATO (N. 12 DIRIGENTI)	
ART. 3, C. 2, CCNL 1998/2001 - BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.04.2001 (2% MONTE SALARI ANNO 1999)	4.749,95
ART. 62 COMMA 5 CCNL NORMATIVO 2002/2005 - ECONOMICO 2002/2003 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.03.2008 (EURO 364 PER N.12 DIRIGENTI A DECORRERE DAL 01/01/2003)	4.368,00
ART. 3, C. 3, CCNL 1998/2001 - BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.04.2001 (DELIBERA C.D.A. N. 5 DEL 22.01.2002)	245.390,56
ART. 62 COMMA 5 CCNL NORMATIVO 2002/2005 - ECONOMICO 2002/2003 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.03.2008 (ULTERIORI EURO 1.196 PER N.12 DIRIGENTI A DECORRERE DAL 01/01/2003)	14.352,00
ART. 7 COMMA 1 CCNL NORMATIVO 2002/2005 - BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.03.2008 (ULTERIORI EURO 520 PER N.12 DIRIGENTI A DECORRERE DAL 01/01/2004)	6.240,00
ART. 7 COMMA 1 CCNL NORMATIVO 2002/2005 - BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.03.2008 (ULTERIORI EURO 507 PER N.12 DIRIGENTI A DECORRERE DAL 01/01/2005)	6.084,00
ART. 7, COMMA 1, CCNL NORMATIVO 2002/2005 - BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.03.2008 (ULTERIORI EURO 611,00 PER N.12 DIRIGENTI A DECORRERE DAL 31/12/2005)	7.332,00
RIA ART. 62, C.4, CCNL 2002-2005 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.03.2008	11.802,96
ART. 22, COMMA 1, CCNL NORMATIVO 2006/2009 - BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 - SOTTOSCRITTO IN DATA 28.07.2010 - DAL 31.12.2007 (2,36% MONTE SALARI ANNO 2005)	11.327,23
ART. 7, COMMA 1, CCNL NORMATIVO 2006/2009 - BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 - SOTTOSCRITTO IN DATA 28.07.2010 - DAL 01.01.2009 (1,45% MONTE SALARI 2007)	3.978,42
RIDUZIONE 10 % FONDO 2004 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 57, COMMA 5, D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 133/2008	60.501,46
TOTALE FONDO ANNO 2012 AL LORDO DELLA RIDUZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALL'IMPORTO DEL FONDO PER L'ANNO 2010	585.037,78
RIDUZIONE PER ADEGUAMENTO ALL'IMPORTO DEL FONDO PER L'ANNO 2010 (ART. 9, CO. 2BIS, D.L. 78/2010, CONVERTITO LEGGE 122/2010)	3.833,96
TOTALE FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELLA RIDUZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALL'IMPORTO DEL FONDO PER L'ANNO 2010	581.203,82

Si ribadisce, inoltre, quanto già comunicato a questo Collegio con nota prot. n. 0100600 del 14.09.2011, avente ad oggetto "Fondo per il trattamento accessorio del Personale Dirigente (2^a fascia): ulteriori precisazioni", nel rendere chiarimenti in merito alla quantificazione delle risorse pari ad Euro 164.842,44 e di Euro 245.390,56, per confermare l'esigenza della permanenza delle predette risorse anche nel fondo in discorso per l'anno 2012.

In particolare in detta occasione si precisava quanto segue: "L'art. 38, comma 2, CCNL 1994-1997, sottoscritto il 5.2.1997, recita: "Le amministrazioni che, in attuazione dell'art. 5 della legge 537/93, abbiano rideterminato con atto formale i posti di funzione dirigenziale effettivamente ricoperti in numero superiore a quello risultante dalla data di entrata in vigore del fondo di cui al precedente comma 1, possono incrementare, con oneri a proprio carico, il fondo per la retribuzione accessorio in misura proporzionale al numero dei dirigenti, al fine di garantire il medesimo valore medio pro-capite, tenuto conto del valore delle posizioni

organizzative di nuova istituzione": il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 09.12.1996, con delibera n. 41, in considerazione della dimensione e della complessità dell'Ateneo, e del fatto che non si riscontravano "diversità nelle posizioni e funzioni dirigenti che possano giustificare una differenziata misura dell'indennità ad essi attribuita" decise di fissare la retribuzione di posizione nella misura massima (Lire 70.000.000 per il Direttore Amministrativo, pari ad Euro 36.151,98, e Lire 45.000.000 per i Dirigenti, pari ad Euro 23.240,56).

Quanto sopra, tenuto conto del numero dei dirigenti reclutati o trasferiti da altri Atenei negli anni dal 1996 al 2011 e nel rispetto del numero di dirigenti risultanti dal decreto istitutivo del ruolo dei dirigenti medesimi pari a n. 12 unità (D.D. n. 489 del 02.04.2003), ha determinato la quantificazione di risorse ulteriori rispetto alle risorse storiche pari ad Euro 164.842,44, pari alla differenza tra le risorse determinate dalla su indicata delibera e le risorse storiche, secondo il prospetto di seguito riportato.

**ART. 38, COMMA 2, CCNL COMPARTO UNIVERSITÀ, QUADRIENNIO 1994/1997 -
SOTTOSCRITTO IN DATA 05.02.1997
POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE EFFETTIVAMENTE RICOPERTI E
GRADUAZIONE RELATIVE FUNZIONI DIRIGENZIALI**

ANNO	INDENNITA' DI POSIZIONE (A)	RISULTATO (B)	N. DIRIGENTI (C)	TOTALE IND. DI POS. + RISULTATO C.D.A. 41 DEL 09.12.1996 [D = (A+B)*C]	RISORSE STORICHE (E)	DIFFERENZA (F = D - E)
1996	23.240,56	4.648,11	5	139.443,36		
	36.151,98	7.230,40	1	43.382,38		
			TOTALE	182.825,74	158.288,43	24.537,31
1997	23.240,56	4.648,11	6	167.332,04		
	36.151,98	7.230,40	1	43.382,38		
			TOTALE	210.714,41	163.540,85	47.173,57
1998	23.240,56	4.648,11	7	195.220,71	165.071,68	30.149,03
1999	23.240,56	4.648,11	8	223.109,38	165.071,68	58.037,71
2000	23.240,56	4.648,11	8	223.109,38	165.071,68	58.037,71
2001	23.240,56	4.648,11	11	306.775,40	169.821,63	136.953,77
2002 - 2011	23.240,56	4.648,11	12	334.664,07	169.821,63	164.842,44

Inoltre, con riferimento all'importo di Euro 245.390,56, si precisa quanto segue:

- in data 05.04.2001 veniva sottoscritto il successivo CCNL, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 2000-2001, che fissava i nuovi importi dell'indennità di posizione da un minimo di Lire 17.000.000 ad un massimo di Lire 82.000.000 (Euro 42.349,47);
- l'art. 3, comma 3, del suddetto CCNL, prevedeva la possibilità di adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti ovvero un incremento stabile della dotazione organica, per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività;
- il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del 22.01.2002 definì il valore economico da attribuire a ciascuna posizione organizzativa, ed in particolare, tenuto conto che l'Ateneo federiciano si collocava nella fascia di maggiore complessità degli Atenei italiani secondo i parametri stabiliti anche dal D.I. 23.05.2001 MIUR-MEF, stabilì di attribuire, ad eccezione di una sola posizione organizzativa ritenuta meno complessa (Lire 41.000.000 - Euro 21.174,73), l'indennità di posizione nella misura massima a tutte le restanti Ripartizioni ed alle Direzioni dei Poli (Euro 42.349,47).

Quanto sopra, sempre nel rispetto del numero di dirigenti risultanti dal decreto istitutivo del ruolo dei dirigenti medesimi pari a n. 12 unità (D.D. n. 489 del 02.04.2003), ha determinato la quantificazione di risorse ulteriori rispetto alle risorse storiche pari ad Euro 245.390,56, pari alla differenza tra le risorse determinate dalla su indicata delibera e le risorse storiche, secondo il prospetto di seguito riportato.

**ART. 3, C. 3, CCNL 1998/2001 - BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 - SOTTOSCRITTO
IN DATA 05.04.2001 (DELIBERA C.D.A. N. 5 DEL 22.01.2002)**

ANNE	INDENNITA' DI POSIZIONE INIZIALE CCNL 94-97 DEL 05.02.97 (A)	INDENNITA' DI POSIZIONE RIMODULATA CCNL 98-01 DEL 05.04.01 (B)	DELTA [C = (B - A)]	RISULTATO (D = C * 20%)	N. DIRIGENTI (E)	TOTALE (F = (C+D)*E)
	23.240,56	42.349,47	19.108,91	3.821,78	11	252.237,55
2002 - 2011	23.240,56	21.174,73	2.065,83	413,17	1	2.478,99
				TOTALE:	12:	249.758,56
RISORSE DI CUI ALL'ART. 62 COMMA 5 CCNL NORMATIVO 2002/2005 - ECONOMICO 2002/2003 - SOTTOSCRITTO IN DATA 05.03.2008 (EURO 364 PER N.12 DIRIGENTI A DECORRERE DAL 01/01/2002)						4.368,00
TOTALE						245.390,56

Si precisa, infine, che le motivazioni sottese alle sopra citate delibere del Consiglio di Amministrazione tutt'ora permangono giacché l'Ateneo Federiciano si colloca nella fascia di maggiore complessità degli Atenei italiani secondo i parametri stabiliti anche dal D.I. MIUR-MEF, che individua i criteri per la determinazione del trattamento economico del Direttore Amministrativo. A ciò si aggiunga che l'entrata in vigore della L. 240/2010, c.d. Riforma Gelmini, comporterà un profondo processo di rinnovamento dell'architettura del sistema universitario (es. abolizione delle Facoltà, bilancio unico di Ateneo etc) con conseguente necessità di rivisitazione degli attuali assetti organizzativi e regolamentari, la cui realizzazione vedrà coinvolto il personale dirigenziale in servizio nell'Ateneo con assunzione delle relative responsabilità".

Infine, si precisa che il costituendo fondo per l'anno 2012, allo stato riportato nel progetto del bilancio di previsione E.F. 2012 in corso di approvazione, rispetta le percentuali destinate rispettivamente alla retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell'art. 23 del CCNL, comma 1, e dell'art. 25, comma 1, del CCNL 28.07.2010, come si evince dalla tabella che segue.

TIPOLOGIA POSIZIONE	FASCIA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	IMPORTO POSIZ.
Posizione di vertice in una delle articolazioni organizzative più complesse	I	Polo delle Scienze e Tecnologie	45.348,28
		Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita	45.348,29
		Polo delle Scienze Umane e Sociali	45.348,29
		Ripartizione Relazioni Studenti	45.348,29
		Ripartizione Estetica e Patrimonio	45.348,20
		Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	45.348,29
		Ripartizione Affari Legali, Procedure Elettorali e Attività di Valutazione	45.348,29
		Ripartizione Prevenzione, Protezione e Manutenzione	34.011,25
Posizione di vertice in una delle articolazioni organizzative di media complessità	II	Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento Pensionistico e Affari Speciali	34.011,25
		Ripartizione Affari Generali	34.011,25
		Ripartizione Attività Contrattate, relazioni con il Pubblico, Professori e Ricercatori	34.011,28
Posizione di vertice in una delle articolazioni organizzative meno complesse	III	Ripartizione attività di supporto istituzionale	28.863,48
TOTALE INDENNITA' DI POSIZIONE:			482.046,49
INDENNITA' DI POSIZIONE (% SU TOTALE FONDO):			82,84%
SOMMA DISPONIBILE PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO:			99.157,33
INDENNITA' DI POSIZIONE (% SU TOTALE FONDO):			20,57%
FONDO DIRIGENTI PER L'ANNO 2012:			581.203,82

Corre l'obbligo di precisare che la prospettazione di cui sopra è stata elaborata sulla base dell'importo spettante alle posizioni di vertice astrattamente intese senza tener conto che, allo stato, la Ripartizione delle Attività di supporto istituzionale è retta, a titolo gratuito, ad interim, dal Direttore Amministrativo.

Inoltre, la Direzione del Polo delle Scienze e Tecnologie è retta, ad interim, dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali, Procedure elettorali e Attività di valutazione fino al 30.09.2012, e la Direzione del Polo delle Scienze e Tecnologie per la Vita è retta, ad interim, fino al 31.3.2013 dal Direttore del Polo delle Scienze Umane e Sociali, con la sola corresponsione, ai sensi dell'art. 27 del CNL Area VII sottoscritto il 5.3.08, di un ulteriore importo, nell'ambito della retribuzione di risultato, previa certificazione dei risultati conseguiti, pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto dal dirigente sostituito.

Articolo 9 è dedicato a "Assegnazione degli obiettivi, verifica e valutazione dei risultati"

In merito alla formulazione del predetto art. 9, si evidenzia, in via preliminare, che :

- l'articolo 25, comma 3, del CCNL Area VII sottoscritto il 28.7.10 prevede che l'importo annuo individuale della componente di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione del principio dell'omnicomprensività.
- l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge 122/2010 ha previsto che "per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio (...) non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (...).
- l'art. 10 del D. Lgs. n. 150/09 rimette alle Amministrazioni la redazione, al 31 gennaio di ogni anno, di un documento programmatico triennale, denominato piano della performance che, in coerenza con gli indirizzi e obiettivi strategici ed operativi, individua tra l'altro, gli obiettivi da assegnare ai dirigenti annualmente.

Tanto premesso, tenuto conto del quadro normativo e contrattuale sopra esposto, le parti, preso atto di quanto ha sempre deliberato il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo in merito alla percentuale della retribuzione di risultato, hanno convenuto che la retribuzione di risultato del personale dirigente resti fissata nell'importo minimo del 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

L'articolo in commento dà altresì atto che, in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti, trova applicazione il citato art. 10 del D.Lgs. n. 150/09 e per quanto concerne la valutazione dei dirigenti, come già

Illustrato all'inizio della presente relazione, la stessa sarà effettuata secondo la metodologia fissata dal Nucleo di valutazione in attuazione del quadro normativo vigente (art. 14, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 150/09 e art. 2, comma 1, lettera r) della L. n. 240/2010) e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali e legislative in tema di informativa alle OO.SS.

L'articolo 10 è dedicato agli "incarichi aggiuntivi"

In via preliminare si fa presente che l'art. 26 del CCNL Area VII sottoscritto il 5.3.08, prevede che le Amministrazioni possono formalmente conferire ai dirigenti incarichi aggiuntivi e l'art. 4, comma 1, lettera b), demanda alla contrattazione integrativa la determinazione dei compensi per detti incarichi.

In particolare, il citato art. 26 prevede che in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

La formulazione dell'art. 10 dell'intesa, a cui in toto si rinvia, ripercorre il quadro contrattuale di riferimento ed ha provveduto a fissare, allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, in aggiunta alla retribuzione di risultato e di posizione, una quota pari al 66% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Articolo 11 è rubricato "Sostituzione del dirigente".

Il riferimento normativo in materia è l'art. 27 del CCNL Area VII sottoscritto il 5.3.08, in base al quale, nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico *ad interim*.

Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto dal dirigente sostituito.

L'articolo è stato, quindi, formulato nel modo che segue:

In applicazione dell'art. 27 del CCNL del 05.03.2008, nell'ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza può essere affidata ad un altro dirigente con incarico *ad interim*.

In tale ipotesi, nell'ambito della retribuzione di risultato - previa positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali assegnati con il piano delle performance - è fissato l'ulteriore importo annuo lordo pari alla misura minima del 25% della retribuzione di posizione a.l. per tredici mensilità, correlata all'incarico dirigenziale da conferire.

La percentuale del 25% può essere rivista in ragione della capienza del fondo, in vigenza dei limiti legali all'incremento del fondo stesso.

Articolo 12 è rubricato "Pubblicità degli incarichi"

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 150/2009, è stato previsto che l'Università assicuri il continuo aggiornamento sul sito istituzionale dell'Ateneo degli incarichi conferiti e dei posti vacanti. Per tale ultima ipotesi, in alternativa alla pubblicazione sul sito web, l'amministrazione si è riservata la possibilità di inviare singole note ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo.

Articolo 13 è dedicato alla "Graduazione delle posizioni di vertice dell'Ateneo: retribuzione di posizione"

In via preliminare corre l'obbligo di evidenziare che la materia è oggetto di contrattazione integrativa ai sensi del citato art. 4, comma 1, lettera d) del CCNL 5.3.2008; detta disposizione, infatti, demanda alla contrattazione

integrativa i criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali. Il predetto articolo deve poi essere ricordato con l'art. 16 del successivo CCNL sottoscritto in data 28.7.2010 che, sostituendo il comma 3 dell'art. 14 del CCNL sottoscritto in data 5.3.2008, testualmente dispone: *«...Ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle commesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto per quanto concerne le Università, oltre ai criteri generali relativi alle oggettive caratteristiche delle Università stesse, anche dei seguenti criteri:*

A numero delle unità del personale assegnato all'ufficio, tenendosi altresì conto della collocazione nel contesto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione o di staff con gli organi dell'ateneo;

B direzione e coordinamento di più uffici o strutture di particolare complessità;

C incarichi di studio e ricerca implicanti elevata competenza;

D sedi distaccate

Si evidenzia, inoltre, che conformemente alla previsione dello Statuto di Ateneo (cfr. art.) che demanda al Consiglio di amministrazione la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti e in attuazione di quanto previsto dall'art. 59 del CCNL del 5.3.2008 - che dispone, tra l'altro, che le Amministrazioni determinano, articolandoli di norma in tre fasce, i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali - il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, nell'adunanza del 26.02.2009, ha provveduto a determinare tre distinte fasce retributive secondo gli importi aggiornanti a seguito della sottoscrizione dei CC.CC.NN.LL. del 28.07.10 (bienni economici 2006/2007 e 2008/2009), di seguito riportati:

I fascia € 45.348,31, di cui parte fissa €12.155,61 e parte variabile € 33.192,70

II fascia € 34.011,23, di cui parte fissa €12.155,61 e parte variabile € 21.855,62

III fascia € 22.674,15, di cui parte fissa €12.155,61 e parte variabile € 10.518,54

In attuazione dell'intero quadro contrattuale sopra illustrato, nell'art. 13 in commento le parti hanno preso atto della delibera su indicata del consiglio di amministrazione ed hanno definito, nell'allegato 1) dell'ipotesi di intesa, a cui in toto si rinvia, i criteri generali, i fattori e i pesi ai fini della attribuzione, per ciascuna posizione di vertice dell'ateneo (Ripartizione/ direzione dei Poli) di un punteggio che determinerà, a valle, il consequenziale posizionamento in una delle su indicate fasce retributive.

Il citato articolo prevede inoltre, che:

- per motivi connessi al bilancio dell'Ateneo o se previsto da specifiche disposizioni di legge, le fasce retributive possono essere riviste con delibera del Consiglio di Amministrazione;

- l'applicazione dei criteri e la conseguente collocazione nelle fasce retributive è formalizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della disponibilità del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia.

- l'attribuzione del singolo incarico dirigenziale e la revoca, ai sensi dell' art 40 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/09, è oggetto di mera informativa alle OO.SS.

Articolo 14 è dedicato alla disciplina dei "Buoni pasto"

Il diritto all'attribuzione del buono pasto al personale dirigente trova fondamento nell'art 46, comma 1, del CCNL sottoscritto in data 5.2.97 che testualmente dispone: *"Si applica al personale dirigente la disciplina prevista per il restante personale del comparto per quanto concerne:*

- [...] la mensa e i servizi sociali".

In coerenza con quanto sopra illustrato, l'articolo in commento, ai fini del diritto alla fruizione del buono pasto del dirigente, rinvia alle medesime modalità che si applicano nell'ateneo per il personale tecnico-amministrativo.

In merito alla copertura finanziaria dell'onere relativo alla attribuzione dei buoni pasto al personale dirigente, la stessa è assicurata nell'ambito dello stanziamento allocato al capitolo 27 "Buoni pasto", della categoria 3, della Sezione Uscite, del progetto di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, attualmente in corso di approvazione.

Articolo 15 è rubricato "Disposizione finale"

Il citato articolo di chiusura, infine, rinvia, per le parti non disciplinate dall'ipotesi di intesa, alle vigenti disposizioni di legge, a quelle dei CC.CC.NN.LL. del personale dirigente dell'Università nonché allo Statuto di Ateneo.

Ripartizione Personale contrattualizzato,
Trattamento Pensionistico e Affari Speciali
dott.ssa Gabriella Formica

Ripartizione Bilancio Finanza e Sviluppo
dott.ssa Colomba Tufano



